

REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO (ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale finalizzate all'attribuzione degli scatti triennali ai sensi dell'art. 6, comma 14, e 8 della Legge n. 240/2010, del DPR n. 232/2011 e dell'art. 10 del Regolamento sui diritti e doveri del personale docente e ricercatore della Scuola IMT dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato di seguito denominata "valutazione". L'obiettivo è quello di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli ed i risultati conseguiti, anche nell'ottica di promuovere il miglioramento della "performance" della Scuola IMT Alti Studi Lucca.
2. Lo scatto triennale si riferisce al triennio successivo rispetto all'inquadramento in cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del triennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del triennio.
3. L'esito della valutazione per gli scatti triennali consiste di un giudizio positivo o negativo.
4. La valutazione si svolge ogni quadrimestre se ci sono i professori e ricercatori che abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale come previsto dalla normativa vigente.

Art.2 (Modalità di presentazione della domanda)

1. I professori e ricercatori sono tenuti a presentare, su richiesta dell'amministrazione della Scuola, al Direttore una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010. La mancata presentazione della relazione entro sei mesi dalla ricezione della richiesta può comportare la non assegnazione dello scatto.
2. Nella relazione triennale di cui al comma 1 confluirà l'autocertificazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli allievi di ciascuno degli anni accademici interessati.
3. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nella relazione.

Art.3 (Criteri di valutazione)

1. Le domande e le relazioni saranno valutate, come previsto dall'articolo 6 comma 14 della legge 240/2010, secondo criteri di merito accademico e scientifico considerando in relazione anche alle esigenze della Scuola:
 - a) i compiti didattici affidati;
 - b) le pubblicazioni scientifiche prodotte;
 - c) gli incarichi gestionali.
2. Il possesso dei requisiti è considerato con riferimento al triennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione.
3. In particolare, per quanto riguarda i **professori ordinari e associati**:
 - a) con riferimento ai compiti didattici affidati, aver svolto, come previsto nel Regolamento sui diritti e doveri dei professori e dei ricercatori della Scuola IMT, compiti didattici e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito nei 3 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Avere inoltre svolto il numero minimo delle ore di didattica frontale non inferiore a 60 ore se in regime di tempo pieno ovvero non inferiore a 40 se in regime di impegno a tempo definito, così come previsto dal Regolamento sui Diritti e sui Doveri del personale docente e ricercatore della Scuola IMT. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri in possesso alla Scuola.
 - b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 lavori nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, nonché della ultima VQR, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca della Scuola.

- c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, alle sedute del Collegio dei Docenti e/o degli organi accademici nei quali il docente si trova a far parte, con una percentuale significativa. Non si tiene conto delle giustificazioni per le assenze. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso l'ufficio competente.
4. In particolare, per quanto riguarda i **ricercatori a tempo indeterminato**:
- a) con riferimento ai compiti didattici affidati, aver svolto, come previsto nel Regolamento sui diritti e doveri dei professori e dei ricercatori della Scuola IMT compiti didattici e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 200 ore se in regime di tempo definito nei 3 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri in possesso alla Scuola.
- b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 lavori nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, nonché della ultima VQR, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca della Scuola.
- c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, alle sedute del collegio dei Docenti e/o degli organi accademici nei quali il docente si trova a far parte, con una percentuale significativa. Non si tiene conto delle giustificazioni per le assenze. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso l'ufficio competente.
5. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre un incarico istituzionale (Direttore, vicedirettore, delegati del direttore).
6. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedente i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento. Ai medesimi fini si terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.

Art 4 (Procedura di valutazione)

1. L'ufficio competente, sulla base delle relazioni presentate, istruisce la procedura di valutazione tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 3.
2. L'ufficio competente ha la facoltà di avvalersi del supporto del Nucleo di valutazione per le domande che determinino difficoltà nell'applicazione dei criteri di cui all'Articolo 3.
3. Se l'esito della valutazione dei punti di cui ai commi 3 o 4 dell'articolo 3 è positivo, ai soggetti è attribuito lo scatto.
4. Nell'ipotesi di giudizio negativo e quindi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori.
5. In caso di valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6 comma 14 L. 240/2010, la richiesta di scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno.

Art. 5 (Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale)

1. Il Direttore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi della legislazione vigente.
2. In sede di prima applicazione, le disposizioni del presente regolamento sono rivolte:
 - ai docenti nominati ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, al compimento del primo triennio di effettivo servizio;
 - ai docenti in servizio al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema retributivo previgente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.